

COMUNE DI ROCCA DI BOTTE

Provincia di L'AQUILA

≈≈≈

Verbale n. 33 del 12/04/2024

PARERE DEL REVISORE UNICO

su

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 – SEZIONE ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

La sottoscritta, Dott.ssa Rosa Maria Pomponio, Revisore dei Conti, nominata con delibera n. 19 del 26/11/2021, per il triennio 2021/2024,


Ricevuta via PEC in data 10.04.2024 la documentazione utile al rilascio del parere relativo a quanto in oggetto, successivamente integrata via PEC in data 12.04.2024;

Visti

- **l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75 che individua il piano triennale dei fabbisogni di personale quale strumento di programmazione della spesa del personale e di destinazione delle risorse, coerentemente con i limiti previsti dalla legislazione vigente;
- **l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997**, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- **l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000** "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- **l'art. 33 del D.Lgs.n.165/2001** che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria; le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto;
- **il D.M. 17 marzo 2020** "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006 e dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006;

Visti inoltre

- **l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448** che prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- **l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020** che dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;



Considerato che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.11.2023 è stato approvato nell'ambito del DUPS 2024-2026 il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024-2026;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026

Verificati nel dettaglio

- Il rispetto del limite di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020;
- la corretta applicazione dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 ed il rispetto del limite del dato riferito al 2008 quale tetto massimo relativo alla spesa del personale;
- che le spese di personale derivano da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL e lavoro flessibile dei limiti previsti dall'art. 9 c. 28 del DL 78/2010;

Dato atto che

- per il periodo 2024-2026 NON sono, ad oggi, previste nuove assunzioni;
- la sostituzione già intervenuta nell'anno 2023, essendo stata operata con analoghi profili professionali, non ha inciso nella nei limiti di spesa prevista per il personale;
- non sono state apportate variazioni rispetto alle previsioni già riportate nel DUPS, pertanto la spesa per la dotazione organica vigente si conferma in € 184.859,93 per ciascun anno 2024-2025-2026.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 riportati in calce alla proposta di delibera di Giunta con la quale si delibererà in merito al PIAO;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità

Tutto ciò premesso, il Revisore, per quanto di competenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto, esclusivamente per la parte riguardante la sottosezione del PIAO "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

Avezzano, 12/04/2024

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Rosa Maria Pomponio

